

Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 18

L' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di Rotazione, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 10 miliardi per l' attuazione degli interventi previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Detta somma in prima utilizzazione è destinata alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ubicati nei Comuni di cui al precedente articolo 1, al tasso d' interesse fissato dal citato articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.